

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 29 settembre 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Caligiuri, Cannella, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cusumano, D'Alia, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Fragalà, Frigerio, Galati, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco-  
mo, Ramponi, Romani, Romano, Guido Giuseppe Rossi, Rosso, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Volontè.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Caligiuri, Cannella, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cusumano, D'Alia, Dell'Elce, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Fragalà, Frigerio, Galati, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè,

Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pinotti, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco-  
mo, Ramponi, Romani, Romano, Rosso, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Volontè.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 28 settembre 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA:** « Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di diritto all'ambiente » (6101);

**GRILLO** ed altri: « Disposizioni sul conferimento del titolo di "città della pace" » (6102);

**PERROTTA:** « Istituzione del fondo di garanzia per gli acquirenti di strumenti finanziari » (6103);

**PERROTTA:** « Disposizioni per la tutela delle professionalità medio-alte del lavoro dipendente e delle relative forme associative » (6104).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge  
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di

legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*X Commissione (Attività produttive):*

S. 2596 — GRANDI ed altri: « Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale » (approvata dalla Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2406-B) — Parere della V Commissione.

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 settembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, la relazione, riferita all'anno 2003, sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della citata legge n. 186 del 1982 (doc. CXCVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 23 settembre 2005, ha trasmesso nove note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: Caparini n. 9/5310-bis/25, modificato ed accolto dal Governo nella seduta del 17 novembre 2004, concernente agevolazioni basate sull'eliminazione dell'accisa sul gasolio per lo svolgimento di attività in aree svantaggiate; Brusco n. 9/5521/2, modificato ed accolto dal Governo nella seduta del 9 febbraio 2005, riguardante proroga dei termini delle scadenze fiscali e previdenziali a favore delle imprese della Basilicata; Lettieri n. 9/4447/24, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 19 novembre 2003, concernente l'impegno

del Governo a sostenere il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero attraverso incentivi ai datori di lavoro; Lettieri ed altri n. 9/5485/27, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 21 dicembre 2004, riguardante l'impegno del Governo ad utilizzare il primo veicolo correttivo utile per equiparare i consulenti del lavoro agli altri professionisti abilitati all'assistenza tecnica dei contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie; Fluvi ed altri n. 9/5485/28, modificato ed accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 21 dicembre 2004, concernente l'impegno del Governo ad emanare il regolamento attuativo della generale compensazione delle obbligazioni tributarie; Boato ed altri n. 9/5485/29, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 21 dicembre 2004, riguardante l'impegno del Governo a prevedere in tempi rapidi detrazioni a favore delle associazioni no profit; Polledri ed altri n. 9/4644/13, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'11 marzo 2004, concernente misure a favore delle imprese manifatturiere e di servizi creditrici dei gruppi industriali collegati alla Parmalat; Parolo n. 9/5671/5, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 13 aprile 2005, concernente la riduzione delle accise sul gasolio destinato alle attività agricole e Leo n. 9/5827/6, accolto dal Governo nella seduta dell'11 maggio 2005, concernente le deduzioni IRAP per le imprese poste in aree svantaggiate.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) competente per materia.

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1,

comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (540).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché alla V Commissione

permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 ottobre 2005.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; MASSIDDA; BONO; ONNIS ED ALTRI; ONNIS ED ALTRI; BENEDETTI VALENTINI; GASPERONI ED ALTRI; SERENA; PEZZELLA; BELLILLO ED ALTRI; CIRIELLI ED ALTRI; TUCCI: MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (A.C. 27-291-498-1417-1418-2016-2253-2314-3533-3761-4804-4906)*

**(A.C. 27 - Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

il testo unificato delle proposte di legge in esame trasforma radicalmente l'impianto normativo di riferimento per la tutela della fauna selvatica;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della Costituzione, all'articolo 3, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, ha mantenuto allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ». La Corte costituzionale e la Corte suprema di cassazione hanno elaborato, in numerose pronunce, il concetto giuridico di ambiente, nel quale è ormai pacificamente riconosciuto che è ricompreso anche quello della tutela della fauna selvatica;

la Corte costituzionale afferma che « l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime

l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario e assoluto » (Corte costituzionale, sentenza n. 641 del 1997); « Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge n. 157 del 1992 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria » (Corte costituzionale, sentenze n. 1002 del 1998 e n. 169 del 1999);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 1996, resa peraltro in vertenza su conflitto di attribuzioni, aveva esplicitamente ribadito come i divieti posti dalla direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici « in materia di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei termini del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime »;

l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio, che rap-

presenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica;

il principio ispiratore della legge n. 157 del 1992 è che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale; lo Stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta « licenza di caccia ») al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari e mezzi stabiliti dalla legge stessa; ne consegue l'inesistenza, in Italia, di un « diritto alla caccia »: l'esercizio dell'attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge;

la legge n. 157 del 1992, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità a cui si devono attenere le regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei piani faunistici e della pianificazione del territorio; inoltre la normativa regionale può regolamentare la materia solo in maniera più restrittiva rispetto alle disposizioni della legislazione nazionale;

il testo unificato delle proposte di legge in esame ribadisce l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e la priorità della tutela faunistica e delle produzioni agricole rispetto all'esercizio del prelievo venatorio, ma opera comunque un evidente capovolgimento della *ratio* legislativa che presiede la legge n. 157 del 1992, sostanzialmente operato con disposizioni che ne svuotano e ne stravolgono il contenuto essenziale, ne consegue così un contrasto insanabile tra il *nomen iuris* adottato e la sostanza legislativa che è articolata in norme del tutto confliggenti con l'impianto della cosiddetta caccia programmata;

in sostanza, tale proposta pone in primo piano, quale scelta prioritaria del

legislatore, l'esercizio della caccia in se stessa e trasforma la vigente legge n. 157 del 1992 in legge sulla caccia o sul diritto di caccia in sostituzione di un complesso di norme ora rivolte a garantire un prelievo venatorio eco-compatibile;

era lecito attendersi che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, si provvedesse ad una rilettura delle competenze spettanti alle Regioni mediante l'identificazione delle materie e degli aspetti normativi di competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tale ricognizione avrebbe confermato l'impianto fondamentale della legge n. 157 del 1992 che disciplina la caccia nell'ambito della tutela faunistica e dell'attività agricola;

al contrario, si evidenzia l'intento di risolleverare il diritto di caccia già sepolto con la vecchia legge n. 968 del 1977 per tornare, in buona sostanza, al testo unico del 1939, che attribuiva alla fauna selvatica lo stato giuridico di *res nullius*;

appare del tutto incongruente un quadro normativo che preveda l'esercizio della pratica venatoria avulso da un quadro legislativo di tutela ambientale, con prevedibili e deleterie conseguenze di depauperamento del patrimonio faunistico;

sul testo in esame, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha osservato come non vi siano le condizioni per un'estensione dei tempi del prelievo venatorio ed ha ribadito la giustificazione della caccia solo se la mortalità delle specie animali, da essa indotta, risulti non aggiuntiva alle cause naturali e non si prolunghi nei periodi prossimi alla riproduzione e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione; il termine del 31 gennaio è stato pertanto giudicato conforme a tali criteri a livello europeo;

appare preoccupante l'interruzione del nesso tra scienza e *governance*, tra tutela della fauna e caccia programmata nel nostro Paese: pena lo svuotamento, mediante abrogazione implicita o indotta dell'unico strumento legislativo di cui il

Paese si è dotato per rendere applicabile l'articolo 117 della Costituzione per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sotto il profilo faunistico;

la fauna, come è noto, costituisce un elemento costitutivo essenziale dell'ecosistema e la sua appartenenza al patrimonio statale obbliga la Repubblica italiana ad assicurarne la tutela nel territorio nazionale; svuotata la potenzialità programmatica della legge n. 157 del 1992, rimarrebbe un vuoto legislativo produttivo di un *vulnus* di rilievo costituzionale, sia per omissione sia nel merito, in quanto si prefigura un testo residuo che travalica la soglia della costituzionalità e contraddice gli stessi fini dichiarati sotto il profilo dell'irrazionalità legislativa;

viene così pregiudicata la tutela dell'ecosistema e della biodiversità, come valori assunti dalle recenti riforme nel testo della Costituzione;

è evidente l'efficacia negativa, in contrasto con le suddette tutele costituzionalmente dovute, che avrebbero quelle normative che estendessero i tempi e i modi del prelievo venatorio, vanificando i contenuti sostanziali della programmazione che, non a caso, è stata definita faunistico-venatoria e non semplicemente venatoria;

la legge attuale costituisce un punto di equilibrio e di bilanciamento tra opposti interessi, che ha consentito alla Corte costituzionale di qualificare la caccia come uso ragionevole delle risorse naturali, se inquadrata in un contesto che garantisce la sopravvivenza e la capacità riproduttiva della fauna come è previsto dalla legge in vigore;

questa complessa garanzia che lo Stato deve assicurare a tutti i cittadini, anche dinanzi agli obblighi assunti in sede comunitaria, verrebbe sostanzialmente contraddetta ove si approvasse un testo normativo che vanifichi la programmazione faunistico-venatoria;

le modifiche all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 comporteranno un

inevitabile aumento del cosiddetto nomadismo venatorio ed un ampliamento non controllato della pressione venatoria sulla selvaggina migratoria — dichiarata patrimonio dei popoli europei — che la riporterebbe tendenzialmente a livello di *res nullius*, in contrasto con i principi sanciti dalla Corte costituzionale, che ha ribadito, anche per la fauna migratoria, che sosta o attraversa il territorio nazionale, l'appartenenza al patrimonio dello Stato, unico responsabile dell'applicazione dei trattati internazionali e delle normative comunitarie;

ancora all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, nella parte di cui si propone ora l'abrogazione, è previsto che l'ammissione di cacciatori non iscritti, nei singoli ATC, sia motivata da modificazioni positive, accertate, anche mediante censimenti, della popolazione faunistica; di conseguenza la pressione venatoria non risulterebbe regolata in base allo stato dei luoghi e alle condizioni naturali della fauna, ma dal diritto di spostamento sul territorio nazionale del singolo cacciatore, con un evidente e pieno contrasto con le prescrizioni generali contenute nell'articolo 1 della stessa legge n. 157 del 1992;

si delinea un contesto normativo che non offre la garanzia, dovuta anche in forza delle direttive comunitarie, di uno *standard* minimo di salvaguardia valevole su tutto il territorio nazionale, non essendo concepibile, anche per la fauna migratoria, la sua prelevabilità condizionata unicamente da scelte venatorie (v. sentenze della Corte costituzionale n. 226 del 2003, n. 169 del 1999 e n. 168 del 1989);

in tal modo la legge statale non garantirebbe più l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione di tutela dell'ecosistema e neppure quella delle direttive comunitarie;

con l'indirizzo ribadito dalla Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, come confermato dalla sentenza n. 311 del 2003, tale garanzia di uno *standard* minimo di tutela discende da

obblighi internazionali; in particolare le norme della legge n. 157 del 1992 sono state prescelte per assicurare l'attuazione della direttiva n. 79/409/CEE secondo le condizioni date dal nostro territorio;

per quanto concerne tempi di caccia e specie cacciabili, si osserva che il Governo ha dovuto prendere atto che non esistono nuovi dati scientifici che giustifichino di modificare, in Italia, le date di inizio dei periodi di migrazione pre-nuziale, né le date relative al termine della riproduzione per le specie di avifauna di cui all'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE;

tali dati scientifici non sussistono tuttora, tanto che l'INFS ha dovuto esprimere un parere contrario all'estensione del periodo di caccia al 28 febbraio di ogni anno; mentre la norma proposta all'articolo 9 prevede l'estensione del periodo di caccia sino alla terza decade di febbraio per le seguenti specie: quaglia, tortora, marzaiola, colombaccio, alzavola, beccacino, frullino, oltre a tordo e cesena, pavoncella, piviere e allodola; per la beccaccia e altre specie acquatiche sino alla seconda decade di febbraio;

il valore del parere dell'INFS è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 536 del 2002, nonché dalla Corte di giustizia europea, che, in ogni caso, anche ammettendo possibilità derogatorie da parte di singoli Stati membri, ha riconfermato il suo indirizzo rivolto a richiedere che lo stesso Stato richiedente fornisca la prova, avallata di dati tecnico-scientifici, che una diversa data di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa dell'avifauna interessata;

in ordine a quanto stabilito dall'articolo 1 del provvedimento in esame, la Corte costituzionale ha autorevolmente stabilito che i mezzi adoperati nella cattura di uccelli devono essere intrinsecamente selettivi e non è attributivo di tale qualifica l'apprestamento di qualsivoglia misura accessoria, ivi inclusi i sistemi di controllo (cfr. la sentenza n. 124 del 1990);

la sostanziale cancellazione dell'INFS e del suo ruolo, attraverso la creazione di una pleora di istituti regionali, è decisamente inaccettabile e la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la necessità di un'Autorità tecnico-scientifica a carattere nazionale che esprima i propri pareri alle Regioni capace di valutare in maniera completa e su scala nazionale le condizioni ed i presupposti « di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria » (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 323 del 1998; n. 536 del 2002 e nn. 226 e 227 del 2003);

la Corte ha anche precisato che le funzioni ed il ruolo dell'INFS vanno ricompresi fra le prescrizioni di grande riforma economico-sociale in ragione del « ruolo spettante a detto Istituto, qualificato dal precedente articolo 7 della stessa legge-quadro, come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni e delle Province » (sentenza n. 4 del 2000); « il parere dell'INFS, ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia, appare indispensabile per la formazione di un atto nel quale deve essere garantito il rispetto di *standards* di tutela uniforme che devono valere nell'intero territorio nazionale » (sentenza n. 227 del 2003);

il territorio dei parchi naturali non va calcolato nell'ambito delle aree in cui la caccia è vietata, essendovi espressamente consentita un'attività di prelievo faunistico; la legge n. 394 del 1991, infatti, all'articolo 11, comma 4, prevede « eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre gli equilibri ecologici »; conseguentemente il territorio dei parchi non può essere inserito nel computo delle aree in cui la caccia è vietata; tale concetto è avvalorato dalla giurisprudenza costituzionale: la Consulta specifica che il termine caccia « contempla anche quella (attività) congiuntamente diretta alla protezione dell'ambiente e di ogni forma di vita a cui viene subordinata qualsiasi attività sportiva » (Corte costitu-

zionale, sentenza n. 63 del 1990). La Corte costituzionale, quindi, considera caccia anche l'attività di selezione della specie e di riequilibrio ecologico e precisa che essa non può essere sacrificata o anche solo semplicemente limitata dalla caccia in funzione sportivo-ricreativa (e cioè dall'attività venatoria disciplinata dalla legge n. 157 del 1992);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 4 del 12 gennaio 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa siciliana sulla caccia che, al pari del « testo Ornis », consentiva a ciascun cacciatore l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria anche negli ambiti territoriali dell'intera regione. Tale previsione, non garantendo una equilibrata distribuzione dei cacciatori, contrastava infatti « con gli obiettivi fondamentali della normativa in materia (ricavabili, in particolare, dall'articolo 14 della legge n. 157 del 1992) ». Nella medesima decisione, la Corte costituzionale ha sottolineato inoltre che momento qualificante della disciplina « programmatica della caccia è la valorizzazione delle caratteristiche di omogeneità dei territori nei quali esercitare la caccia »; la Corte evidenzia che l'aspetto rilevante dell'ordinamento statale in materia è « quello della realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore e il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria »;

circa l'estensione degli ATC, le previsioni del provvedimento in esame contrastano con le autorevoli conclusioni della Corte, secondo la quale il legislatore statale, allorché ha individuato ATC di estensione al massimo sub-provinciale, non ha voluto solo « pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso, altresì, attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria »; ciò anche in considerazione che « la disciplina faunistico-venatoria ha il suo tratto caratterizzante nella pianificazione

di tutto il territorio agro-silvo-pastorale » (sentenza n. 448 del 1997);

appare palese l'incostituzionalità, per disparità di trattamento dei cittadini sardi, dell'articolo 7 del provvedimento;

in ordine all'articolo 10, comma 1, la lettera *b*) risulta incostituzionale poiché, nel prevedere la delega anche ai cacciatori che potranno attuare i piani di controllo, si demolisce la scelta per la quale la funzione (pubblica) di controllo della fauna — patrimonio indisponibile dello Stato — spetta solo a personale della pubblica amministrazione, con l'unica eccezione dei proprietari dei fondi (purché muniti di licenza di caccia),

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge di legge n. 27 ed abb.-A.

**n. 1.** Zanella, Cento, Lion, Pecoraro Scania, Bulgarelli, Cima, Boato.

La Camera,

premesso che

il provvedimento in esame appare di evidente illegittimità costituzionale, in primo luogo sotto il profilo della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, come delineata dal Titolo V della costituzione, sia per quanto attiene al versante delle competenze esclusive dello Stato, rimettendosi al potere regionale la garanzia del divieto di caccia sui valichi montani, la competenza a disciplinare rapporti di diritto privato nell'accesso ai fondi nell'esercizio dell'attività venatoria e financo la tutela della sicurezza pubblica con riguardo all'uso di alcune tipologie di munizioni, sia riguardo alla competenza residuale delle regioni con norme di dettaglio in materia di esercizio venatorio ad esempio sugli appostamenti e sulle forme di caccia;

i commi *2-bis* e *2-ter*, dell'articolo 3 come già rilevato dal parere adottato il

17 febbraio 2005 dal Comitato pareri della I Commissione, appaiono lesivi della autonomia organizzativa delle regioni, vincolandole nella scelta dello strumento normativo da adottare e nell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, così come l'attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali di poteri sostitutivi delle regioni appare in contrasto, anche in questo caso rilevato dalla Commissione affari costituzionali nel parere del 15 marzo, con la disciplina del potere sostitutivo di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione;

in aperta violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che devono intendersi pariordinati alle leggi di rango costituzionale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, viene inoltre rovesciato il principio di priorità che prevede la tutela faunistica antecedente rispetto alla caccia, sia attraverso l'aumento della pressione venatoria, non più regolata in base alle condizioni naturali della fauna con il diritto allo spostamento sul territorio nazionale del

singolo cacciatore, sia per il venir meno di uno standard minimo di salvaguardia valevole su tutto il territorio nazionale, come richiesto dalla direttiva 409/79 dell'Unione europea, giusti i rilievi formulati al proposito dalla Corte Costituzionale;

neppure sono stati tenuti in alcuna considerazione i rilevi formulati dalla XIV Commissione, con riguardo alla estensione delle specie cacciabili ed all'allungamento della stagione di caccia in periodi non conformi a quanto stabilito dal Comitato Ornith, anche in questo caso in violazione della normativa comunitaria in materia,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge di legge n. 27 ed abb.

**n. 2.** Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Cusumano, Intini, Zanella, Rava, Marcora, Franci, Bandoli, Leoni, Bressa.

## INTERPELLANZA URGENTE

**(Sezione 1 – Iniziative per ottenere la restituzione dei beni italiani acquisiti illegalmente dal Getty Museum di Malibu)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

nel *Getty Museum* a Malibù in California sono conservati numerosi tesori che risultano illegalmente sottratti al patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico italiano e straniero;

il caso del *Getty Museum* è esploso attraverso le indagini delle autorità italiane, denunciato dalle fonti di stampa americane e italiane, dai dirigenti del museo e ora confermato dall'inchiesta interna ordinata dai curatori;

risulta che duemila oggetti preziosi, tra cui statue, vasi, urne, sono depositati presso il magazzino del *Getty Museum*;

almeno 54 dei 104 pezzi esposti e considerati « capolavori » sarebbero oggetto dell'indagine delle autorità italiane, in quanto acquisiti illegalmente, poiché trafugati dal nostro Paese;

di fronte a tale situazione e alle richieste dei diversi Paesi circa la legittimità degli acquisti, il *Getty Museum* si rifugia chiudendosi nel silenzio;

tali tesori artistici sarebbero stati illegalmente sottratti all'Italia, come, da ultimo, è accaduto alla statua di Afrodite proveniente da un tempio greco in Sicilia e la statua del Lisippo di inestimabile

valore, raffigurante un atleta, ripescata nel 1963 da un peschereccio fanese nel mare Adriatico;

la convenzione Unidroit sulla restituzione internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è stata adottata a Roma il 24 giugno 1995, al termine di una conferenza diplomatica cui hanno partecipato i rappresentanti di 70 Paesi, di 8 osservatori e diverse organizzazioni intergovernative e non governative;

nella convenzione viene, innanzitutto, enunciato il principio fondamentale per cui il possessore di un bene rubato è obbligato a restituirlo;

mentre la richiesta di restituzione di un bene culturale illecitamente esportato può essere avanzata da qualsiasi persona fisica o giuridica, il ritorno dei beni illecitamente esportati può essere richiesto solo dallo Stato. Il ritorno è ordinato dal giudice o da altra autorità competente dello Stato convenuto, qualora lo Stato richiedente dimostri che l'illecita uscita del bene culturale dal proprio territorio ha pregiudicato determinati interessi legati alla conservazione del bene stesso, oppure che il bene riveste un'importanza culturale significativa –:

quali siano le opere d'arte uscite illegalmente dal nostro Paese e attraverso quali iniziative il Governo intenda ottenerne la restituzione.

(2-01666) « Colasio, Lusetti, Boccia ».

(27 settembre 2005)

